



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018                      PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

**COPIA**

## Verbale della Deliberazione del Consiglio Comunale

**N° 12 del 22-03-2011**

**Oggetto: REGOLAMENTO DEI CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE  
AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E  
BEVANDE.**

Seduta ordinaria, pubblica di prima convocazione

L'anno 2011 addì 22 del mese di Marzo alle ore 16:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull'Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

### **Presenti**

CHINCARINI VALENTE  
FURIONI ROBERTO  
LOMBARDI GIUSEPPE  
CONCINI LIVIO  
CHINCARINI DARIO  
TESTA ROCCO  
CHINCARINI CARLO  
TESTA CLARA  
CHINCARINI CORRADO FRANCESCO  
TRIMELONI MARIANGELA  
SBIZZERA FERDINANDO  
RIZZARDI MATTIA  
MONTANA MAURO  
LONARDI NEREO

### **Assenti**

FURIOLI FABIO  
LOMBARDI MICHELE  
MATTEI NICOLA

Partecipa all'adunanza il Sig. COSTA CORRADO nella sua qualità di Segretario.

Verificato che i Consiglieri intervenuti sono in numero legale, il Signor CHINCARINI VALENTE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a deliberare sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 6589912

Deliberazione N° 12 del 22-03-2011

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Regolamento dei criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande" passando la parola al consigliere Trimeloni, la quale da lettura della proposta di deliberazione e propone l'approvazione della proposta di deliberazione.

Interviene il consigliere Montana. Ribadisco come già detto in passato che i regolamenti comunali, i quali riguardano tutti i cittadini, debbano essere consegnati con un congruo numero di giorni precedenti alla minoranza e soprattutto che esista un dialogo che permetta un arricchimento con pareri e suggerimenti. Credo che se il regolamento lo fa il consigliere delegato o l'assessore di turno senza un confronto, mi dispiace ma non è questo il modo corretto di fare. Non voteremo pertanto a favore di tale provvedimento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento dei criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande";

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte, quale motivazione, sono idonei a determinare l'emissione di siffatto provvedimento;

TENUTO conto del parere espresso ai sensi dell'art- 49 del Decreto legislativo n. 267/2000;

Presenti e votanti 14

Con voti favorevoli 12, contrari 2 (Montana e Rizzardi), espressi per alzata di mano.

## DELIBERA

1 – di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che si allega al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti.



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

PROVINCIA DI VERONA

Fax 045 6589912

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REGOLAMENTO DEI CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la seguente normativa:

- Legge 04 agosto 2006, n. 248 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 04 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto dell'evasione fiscale, in riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- Legge regionale n. 29 del 21 settembre 2007: "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- Allegato A alla DGR n. 2982 del 14.10.2008: "Linee guida per il rilascio da parte dei Comuni dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi degli articoli 33 e 8, comma 6 della L.R. n. 29 del 21 settembre 2007";
- Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della Direttiva 123/CE/2006 sui Servizi del Mercato Interno;
- La Legge 30 luglio 2010, n. 22: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che ha modificato l'articolo 19 della Legge 07 agosto 1990, n. 241;
- Il Testo Unico delle leggi di P.S. 18.06.1931, R.D. n. 773 e s.m., per quanto compatibile e / o non disciplinato dalla legislazione speciale regionale e nazionale;
- La Circolare interpretativa del Presidente della Giunta Regionale del Veneto emanata in data 07 aprile 2009, n.3;

ATTESA la necessità e l'urgenza di procedere alla stesura di un regolamento che disciplini i criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di Somministrazione di alimenti e bevande, al fine di ottemperare ai dettami normativi in materia;

ESAMINATO l'allegato documento (All.A) relativo all'oggetto sopraccitato;

RITENUTO che lo stesso soddisfi i requisiti normativamente richiesti;

TENUTO CONTO del parere espresso in merito dalla Commissione Comunale Statuto e Regolamenti;

SENTITE le Associazioni di categoria;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico delle Leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'articolo 7 del D.Lgs. 267/2000;



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

PROVINCIA DI VERONA

Fax 045 6589912

RICHIAMATO l'articolo 79, comma 2 dello Statuto Comunale in vigore;

TUTTO ciò premesso;

## DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare l'allegato regolamento (All.A) che disciplina i criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
3. Di dare atto che esso diverrà esecutivo il 16° giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
4. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL SINDACO

(F.to Valente Chincarini)

VISTO:

Il Responsabile della P.O.

Contabile, Servizi Interni e alle Imprese

(F.to Rag. Ezio Pietro Chincarini)



All. (A)

Comune di MALCESINE

*Provincia di Verona*

**REGOLAMENTO dei criteri COMUNALI**  
per il rilascio delle autorizzazioni per l' attività di  
**Somministrazione di alimenti e bevande**

## Art. 1

### Norme di riferimento

Il presente regolamento è stato elaborato tenendo presente le sotto indicate normative che disciplinano le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione:

- Legge 4 agosto 2006 n° 248 di conversione con modifiche del Decreto Legge 4 luglio 2006 n° 223 in riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- decreto legislativo n° 59/2010 di recepimento della direttiva servizi 123/CE/2006;
- Legge regionale n° 29 del 21 settembre 2007 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);
- allegato A alla Dgr n. 2982 del 14.10.2008 “ Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 29 del 21 settembre 2007” ;
- legge n° 122/2010 che ha modificato l' articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n°241;
- T.U. leggi di P.S. 18.06.1931, R.D n. 773, e successive modificazioni per quanto compatibile e/o non disciplinato dalla legislazione speciale regionale e nazionale ;
- disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, che è stato elaborato tenendo conto anche della circolare interpretativa del Presidente della Giunta regionale emanata in data 07 aprile 2009 n° 3.

## Art. 2

### Durata di validità degli indirizzi

Il presente Regolamento ed i relativi criteri di individuazione, deliberati dal consiglio comunale, hanno validità triennale, tuttavia potranno essere modificati anche prima della scadenza, qualora se ne ravvisi l' opportunità in funzione del fine sociale e dell' interesse della collettività, con le medesime procedure previste per l' approvazione.

## Art. 3

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento e nel rispetto della legge regionale n° 29/2007 deve intendersi:

- a) per **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all' uopo attrezzati; non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l' assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;
  - b) per **somministrazione non assistita**: l' attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso l' esercizio di vicinato di cui all' articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 " Norme di programmazione per l' insediamento di attività commerciali nel Veneto" , o dei propri prodotti da parte del titolare del panificio utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell' azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione;
  - c) per **locali attrezzati**: quelli in cui sono presenti impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;
  - d) per **superficie aperta al pubblico**: l' area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se pubblica, o a disposizione dell' operatore, se privata, attrezzata, anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione;
  - e) per **impianti ed attrezzature per la somministrazione**: tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande nei locali e nelle aree sopraccitate, compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale;
  - f) per **somministrazione al domicilio del consumatore**: l' organizzazione presso il domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;
  - g) per **domicilio del consumatore**: la sua privata dimora, nonché il luogo in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;
-

h) per **locali non aperti al pubblico**: quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;

i) per **procuratore** all' esercizio dell' attività di somministrazione: la persona cui è conferita la rappresentanza nell' effettiva conduzione dell' esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell' articolo 2209 del codice civile;

l) per **preposto**: la persona cui è affidata l' effettiva conduzione del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

#### Art. 4

#### Ambito di applicazione del presente regolamento

Le presenti disposizioni regolamentari si applicano per il rilascio delle seguenti autorizzazioni :

- 1) l' apertura a carattere permanente in sede fissa
- 2) l' ampliamento
- 3) il trasferimento di sede all' interno del territorio comunale
- 4) il subingresso nella titolarità

Questa regolamentazione si applica:

a) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi inclusa quella esercitata su aree pubbliche con l' uso di strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l' area occupata;

b) all' attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici, anche quando il locale è esclusivamente con essi attrezzato .

c) alla somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore o in locali non aperti al pubblico ;

d) alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata da circoli privati che presentano almeno uno dei seguenti elementi:

a) pagamento del biglietto d' ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d' ingresso ;

- b) pubblicità dell' attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all' acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
- c) strutturazione del locale in cui si svolge l' attività tale da apparire prevalente la destinazione dell' esercizio ad un' attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra l' altro, cucine per la cottura dei cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari;
- d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e di trattenimento in genere dal decreto del Ministro dell' interno 16 febbraio 1982 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- e) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.

#### Art. 5

#### Tipologia dell' esercizio e limitazioni di attività

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono compresi in un' unica tipologia denominata: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

Gli esercizi di somministrazione possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, compresi il latte, i dolci, i generi di pasticceria, gelateria e gastronomia. Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i circoli privati e qualunque altro esercizio nel quale si effettuano la vendita ed il consumo sul posto di bevande alcoliche e superalcoliche, sono vietati la vendita, anche per asporto ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 2 alle ore 6 antimeridiane.

Fermo restando il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all' articolo 176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 " Regolamento per l' esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" e successive modificazioni, il divieto sopra descritto si applica altresì alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche nelle forme

previste dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “ Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni.

Salvo quanto disposto ai precedenti commi, la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell’ ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’ aperto.

In relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e di ordine e sicurezza pubblica, il sindaco, con propria ordinanza, potrà temporaneamente estendere il divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Al tempo stesso, in presenza di gravi e comprovate esigenze di interesse pubblico il sindaco, con propria ordinanza motivata rivolta a persone determinate, per situazioni contingenti potrà vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Il 1° gennaio di ciascun anno le limitazioni di vendita sopra descritte non si applicano.

#### Art. 6

#### Domande di autorizzazione all’ apertura e/o trasferimento

La nuova apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal responsabile del competente ufficio commercio del comune di Malcesine.

Il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande tra le diverse zone comunali è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal responsabile del competente ufficio commercio del comune di Malcesine nel rispetto degli eventuali limiti previsti per la zona ove il pubblico esercizio si trasferisce.

Il trasferimento di sede nell’ ambito della stessa zona può attuarsi mediante presentazione di preventiva SCIA segnalazione certificata all’ ufficio commercio del comune di Malcesine .

L’ ampliamento dell’ esercizio di somministrazione è soggetto a preventiva SCIA segnalazione certificata all’ ufficio commercio del comune di Malcesine a condizione siano rispettati i vincoli e le prescrizioni urbanistiche previste nel vigente strumento urbanistico comunale e riportate nel presente regolamento .

La riduzione di superficie dei locali di somministrazione è soggetta a preventiva SCIA segnalazione certificata da effettuarsi all' ufficio commercio del comune di Malcesine .

L' autorizzazione per una nuova attività di somministrazione è rilasciata al richiedente nel rispetto dei criteri di programmazione comunale stabiliti dal presente atto, previo accertamento dei requisiti morali e professionali previsti dall' articolo 4 della legge regionale n° 29/2007, e previa verifica del rispetto dei requisiti di sorvegliabilità previsti dal DM n° 564/1992 . I requisiti morali, professionali e di sorvegliabilità potranno essere oggetto di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rese dal richiedente .

L' autorizzazione si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati e ha validità a tempo indeterminato.

La richiesta di rilascio dell' autorizzazione deve contenere a pena di nullità l' indicazione, all' atto della presentazione della stessa o nel corso dell' istruttoria, della zona o dei locali nei quali intende esercitare l' attività .

Per poter rilasciare l' autorizzazione o ricevere la comunicazione preventiva quando consentito, il titolare richiedente o denunciante deve avere la disponibilità dei locali oggetto dell' attività ed essere in regola con le vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall' inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d' uso dei locali e degli edifici nonché di sorvegliabilità. Alle medesime norme è soggetto l' esercizio dell' attività autorizzata .

La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell' autorizzazione per l' apertura o il trasferimento dell' attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata o presentata al protocollo del comune; l' eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno , oppure telepaticamente attraverso posta elettronica certificata corredata di firma digitale .

Nella richiesta di autorizzazione devono essere indicati :

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale, partita IVA, le generalità del legale rappresentante;
- Certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all' articolo 4 della Legge Regionale n° 29/2007 nonché di cui all' art. 71 del D. Lgs n° 59/2010 ;

- Ubicazione dell' esercizio, intendendo per tale l' indirizzo ed il numero civico, i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il pubblico esercizio;
- Superficie di somministrazione e di servizio; qualora l' attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività .
- La certificazione o autocertificazione del rispetto dei requisiti urbanistici e di localizzazione previsti dal presente atto e dal vigente strumento urbanistico.

Alla richiesta di autorizzazione dovranno essere allegati :

- La documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi della Legge n°447/95;
- planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l' indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all' attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle quali dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell' esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell' Interno 17.12.1992, n. 564;
- la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l' attività di somministrazione di alimenti e bevande; per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: fotocopia del contratto di affitto/locazione/comodato ecc. dei locali, redatto con atto pubblico, o scrittura privata autenticata e registrata .

L' esame della domanda è subordinato alla indicazione da parte del richiedente, all' atto della presentazione della stessa o nel corso dell' istruttoria, della zona o dei locali nei quali intende esercitare l' attività.

Prima del rilascio dell' autorizzazione, il titolare deve avere la disponibilità dei locali sede dell' attività ed essere in regola con le vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall' inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d' uso dei locali e degli edifici nonché di sorvegliabilità. L' attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall' inquinamento acustico, di sicurezza nonché di destinazione d' uso dei locali e degli edifici.

---

Può essere presentata dal richiedente anche dopo il rilascio dell' autorizzazione comunale, ma in ogni caso prima dell' inizio dell' attività :

- la documentazione di previsione di impatto acustico;
- il certificato di prevenzione incendi se previsto;
- la Notifica Igienico Sanitaria presentata ai sensi del Regolamento CE n° 852 necessaria per l' esercizio dell' attività di somministrazione di alimenti e bevande, da trasmettere alla ASL competente.

Ricevuta la richiesta di autorizzazione l' ufficio competente provvederà ad inviare comunicazione di avvio del procedimento istruttorio finalizzato al rilascio dell' autorizzazione, che salvo sospensioni di cui alla legge n° 241/90 , dovrà concludersi entro 60 giorni con il rilascio di un provvedimento espresso di autorizzazione o di diniego motivato.

#### Art. 7

#### Somministrazione non assistita

L' esercizio dell' attività di somministrazione non assistita consiste nell' attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso l' esercizio di vicinato o dei propri prodotti da parte del titolare del panificio utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell' azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione; tale attività è soggetta a previa comunicazione al comune. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato sul posto dei soli prodotti di gastronomia fredda, con esclusione di qualsiasi forma di cottura e di riscaldamento. È altresì consentito il solo consumo sul posto di bevande non alcoliche.

Negli esercizi di vicinato e nei panifici è consentita la dotazione di soli piani d' appoggio di dimensioni congrue all' ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

All' attività di somministrazione non assistita si applicano i requisiti professionali, gli orari e la disciplina previsti, rispettivamente, per gli esercizi di vicinato e per i panifici.

## Art 8

### Superficie delle attività di somministrazione e ampliamento

E' stabilito dalle vigenti norme urbanistiche comunali un limite minimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande relativamente alle zone di suddivisione del territorio .

In relazione alle modalità di misurazione dei pubblici esercizi, per superficie di somministrazione deve intendersi la superficie privata in cui sono presenti impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di usufruire della somministrazione di alimenti e/o bevande, o consumare sul posto i prodotti acquistati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi. In relazione alla richiesta di superficie minima di cui ai punti precedenti, non può essere conteggiata a tal fine le eventuali aree pubbliche richieste in concessione all' amministrazione e finalizzate alla somministrazione .

## Art. 9

### Autorizzazioni temporanee

In occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, ivi comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383 " Disciplina delle associazioni di promozione sociale" , è consentita la presentazione al comune di Malcesine di specifiche segnalazioni certificate di inizio attività di cui all' articolo 19 della legge n° 241/90. Le stesse devono riferirsi ed hanno validità soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle predette manifestazioni, sempreché il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge regionale n° 29 nonché previsti dall' art. 71 del D. Lgs n° 59/2010, ed eserciti direttamente l' attività di somministrazione.

In deroga a quanto sopra, per lo svolgimento in forma temporanea dell' attività di somministrazione di alimenti e bevande nell' ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, il richiedente deve possedere esclusivamente i requisiti morali salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto.

Le manifestazioni temporanee oggetto di presentazione di SCIA non potranno avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi.

Nel caso siano utilizzate per lo svolgimento della manifestazione strutture, impianti ed attrezzature per le quali si rende necessaria la verifica di incolumità di cui all' articolo 80 TULPS, la presentazione della SCIA è sottoposta alla preventiva verifica di cui sopra ad opera della competente commissione comunale di vigilanza; esclusivamente nei casi in cui la manifestazione si svolga in ambito delimitato e sia prevista una capienza massima di 200 persone, è consentito sostituire le verifiche e gli accertamenti della commissione con la relazione di un tecnico abilitato che certifichi ed asseveri il rispetto delle prescrizioni ed indicazioni del DM 10 agosto 1996 e/o DM 18 marzo 1996 .

Con la presentazione della SCIA per manifestazioni temporanee, il segnalante è abilitato anche alla somministrazione di bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, salvo le limitazioni previste dall' articolo 6 della legge regionale n° 29.

#### Art. 10

##### Cessazione di attività

Il titolare che cessa l' attività di somministrazione deve trasmettere al comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l' autorizzazione stessa. Analogamente in caso di subingresso, il titolare o il subentrante dell' autorizzazione di cui si chiede la reintestazione dovrà far pervenire all' ufficio competente del Comune l' autorizzazione in questione .

#### Art. 11

##### Suddivisione del territorio comunale in zone

Questa Amministrazione Comunale, al fine di favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, per assicurare che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite, ha provveduto suddividere il territorio comunale in due zone denominate:

- Zona A -- CENTRO STORICO CAPOLUOGO DI MALCESINE
- Zona B -- RESTANTE TERRITORIO COMUNALE

## Art. 12

### Criteria di localizzazione dei pubblici esercizi di somministrazione

Coerentemente con quanto stabilito dalle vigenti norme urbanistiche comunali, le nuove aperture o trasferimenti o ampliamenti di locali destinati a pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande devono necessariamente attenersi alle seguenti disposizioni:

Superficie minima di somministrazione dei locali da utilizzare :

#### Centro storico capoluogo di Malcesine

- i locali per i quali si chiede una nuova autorizzazione all' esercizio dell' attività di somministrazione, anche stagionale, devono possedere una superficie minima di somministrazione pari a 80 mq.

La superficie minima non è richiesta in caso di trasferimenti all' interno della stessa zona di attività e conseguenti locali già esistenti e funzionanti all' approvazione del presente atto; in questi casi il trasferimento è ammesso per la superficie di somministrazione autorizzata nei locali dai quali ci si intende trasferire .

La superficie minima di 80 mq. non è altresì richiesta in caso di subingresso per affitto o cessione d' azienda in attività e conseguenti locali già esistenti e funzionanti all' approvazione del presente atto.

La superficie minima di 80 mq. è invece necessaria qualora un' attività già esistente e funzionante in altra zona fuori del centro storico chieda il trasferimento in quest' ultima.

#### Restante territorio

- i locali per i quali si chiede una nuova autorizzazione all' esercizio dell' attività di somministrazione, anche stagionale, devono possedere una superficie utile di somministrazione minima di 30 mq. (oltre i servizi).

La superficie minima è richiesta anche in caso di trasferimenti all' interno della stessa zona di attività e conseguenti locali già esistenti e funzionanti all' approvazione del presente atto; in questi casi il trasferimento è ammesso per la superficie di somministrazione autorizzata nei locali dai quali ci si intende trasferire .

La superficie minima di 30 mq. non è altresì richiesta in caso di subingresso per affitto o cessione d' azienda in attività e conseguenti locali già esistenti e funzionanti all' approvazione del presente atto .

La superficie minima di 30 mq. è invece necessaria qualora un' attività già esistente e funzionante in altra zona chieda il trasferimento nel restante territorio .

I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere dotati di almeno due servizi igienici di cui uno adeguato alla legge 13/1989 e s.m.i. Detti servizi ed eventuali locali accessori, anche se con destinazione cucina, non sono computabili in termine di superficie di somministrazione.

In relazione alla richiesta di superficie minima di cui ai punti precedenti , non può essere conteggiata a tal fine l' area pubblica richiesta eventualmente in concessione all' amministrazione comunale contestualmente alla nuova autorizzazione, e finalizzata alla somministrazione .

L' apertura di un nuovo esercizio di somministrazione, o il trasferimento , NON è soggetta al rispetto su tutto il territorio comunale alcun limite di distanza dai :

- Luoghi di cura e/o ospedali, case di riposo
- Luoghi destinati al culto

Sono soggetti alle medesime disposizioni, anche di orario, dei pubblici esercizi in sede fissa, i locali esclusivamente adibiti alla somministrazione mediante distributori automatici; nel caso in cui un locale sia attrezzato esclusivamente con distributori automatici di somministrazione e distributori automatici di vendita di alimenti e bevande, al fine dell' assoggettamento alle norme sulla somministrazione oppure alle norme sul commercio in sede fissa, si farà riferimento alla prevalenza della superficie occupata dalle rispettive diverse tipologie di distributori .

### Art. 13

#### Gestione di Reparto

Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione in proprio di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali presentando specifica SCIA segnalazione certificata, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, al comune e all' ufficio del registro delle imprese della camera di commercio nonché all' ufficio locale dell' Agenzia delle Entrate competenti per territorio.

Quando il titolare non provvede alla comunicazione di cui al comma 1 risponde in proprio, fatto salvo quanto disposto dall' articolo 2208 del codice civile. La fattispecie di gestione di reparto non costituisce subingresso .

#### **Art. 14**

#### **Impatto acustico e ambientale**

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla legge n° 447/1995 e DPCM 14 novembre 1997; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di Impatto acustico relativamente ai locali ove viene esercitata la somministrazione di alimenti e bevande anche in caso di subingresso in attività già esistente e funzionante all' atto di approvazione del presente regolamento.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che nell' effettuare attività di intrattenimento e svago abbia creato fenomeni di inquinamento acustico, accertati e contestati dagli organi competenti, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n° 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A .

Per i locali ubicati in centro storico qualora volessero svolgere anche attività di intrattenimento sono individuate apposite limitazioni nella Ordinanza sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici .

#### **Art 15**

#### **Rilascio dell' autorizzazione**

L' autorizzazione è rilasciata con l' osservanza della presente disciplina, ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui Legge Regionale n° 29 entro 60 giorni dalla presentazione della domanda .

L' autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita all' installazione e all' uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti ed alla installazione e gestione di

videogiochi di cui all' art.110 TULPS nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dal DM economia e Finanza 27 ottobre 2003 e dall' eventuale regolamento comunale specifico.

L' autorizzazione abilita inoltre all' effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago, sia all' interno che all' esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l' uso di televisioni, radio-stereo- cd, karaoke, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all' attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, senza allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati, ad esempio passerelle, pedane, palchi, tribune ecc., senza il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni, e senza che si effettui pubblicità dell' evento o trattenimento medesimo.

#### **Art. 16**

#### **Diniego dell' autorizzazione**

Il diniego della domanda di autorizzazione deve essere comunicato all' interessato entro 60 giorni dalla data presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune. Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente.

#### **Art. 17**

#### **Revoca dell' autorizzazione**

Le autorizzazioni all' apertura e al trasferimento di sede decadono quando il titolare:

- a) non attiva l' esercizio entro centottanta giorni dalla data della comunicazione del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
- b) sospende l' attività per un periodo superiore a trecentosessantacinque giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
- c) non risulta più provvisto dei requisiti morali e professionali.

Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dall' inquinamento acustico, il comune provvede a sospendere l' attività autorizzata per un periodo non superiore a novanta giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta

imputabile all' interessato. Entro tale termine il titolare riprende l' attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.

Quando il titolare dell' esercizio non osserva i provvedimenti di sospensione, o non ripristina i requisiti mancanti nei termini previsti, il comune provvede a revocare le autorizzazioni o a disporre la chiusura delle attività di somministrazione non soggetta a programmazione.

#### **Art. 18**

##### **Divieto di somministrazione di superalcolici**

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume E' **VIETATA** negli esercizi operanti nell' ambito di impianti sportivi, fiere, o complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente che temporaneo nel corso di manifestazioni sportive e musicali all' aperto.

#### **Art 19**

##### **Subingresso nell' attività di somministrazione**

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all' avente causa dell' autorizzazione semprechè sia provato l' effettivo trasferimento dell' attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali. Il subentrante già in possesso dei requisiti suddetti alla data dell' atto di trasferimento della titolarità dell' esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di apertura della successione, può iniziare l' attività previa presentazione di SCIA segnalazione certificata al comune in cui ha sede l' esercizio. Se il subentrante non inizia l' attività entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento o dell' apertura della successione, decade dall' esercizio dell' attività.

Il subentrante per causa di morte che, alla data di apertura della successione, non risulti in possesso dei requisiti professionali, purché in possesso dei requisiti morali, può iniziare l' attività previa presentazione al comune in cui ha sede l' esercizio della segnalazione certificata SCIA. Il legittimo esercizio dell' attività è subordinato all' accertamento del possesso dei requisiti professionali da documentarsi entro centottanta giorni

dall' apertura della successione, salvo proroga del comune quando il ritardo non risulta imputabile all' interessato.

Nei casi di trasferimento della gestione di un esercizio la SCIA presentata dal subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della gestione il proprietario dell' esercizio può presentare una nuova SCIA per l' esercizio dell' attività, purché ancora in possesso dei requisiti morali e professionali. Il proprietario decade dall' esercizio dell' attività se entro centottanta giorni dalla data di cessazione della gestione non presenta apposita Segnalazione certificata SCIA di inizio dell' attività.

Nel caso di morte del legale rappresentante o del procuratore all' esercizio dell' attività di somministrazione di una società, i soci, purché in possesso dei requisiti morali, possono continuare l' attività previa comunicazione al comune in cui ha sede l' esercizio. Entro centottanta giorni dall' apertura della successione il nuovo legale rappresentante o procuratore deve documentare il possesso dei requisiti morali e professionali, al fine di poter esercitare l' attività. Tale termine potrà essere prorogato quando il ritardo non risulta imputabile all' interessato.

La società cui contestualmente alla costituzione è conferita un' azienda di somministrazione di alimenti e bevande può continuare l' attività alle stesse condizioni del dante causa purché, al fine dell' esercizio dell' attività, entro novanta giorni dal conferimento, sia dimostrato il possesso dei requisiti morali e professionali. Trascorso inutilmente tale termine, il comune dispone la sospensione dell' attività fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per non oltre trecentosessantacinque giorni dalla data dell' atto di conferimento, pena la decadenza dal diritto di esercitare l' attività. Nel caso di cessione di quote societarie con contemporaneo mutamento della persona del legale rappresentante o del procuratore all' esercizio dell' attività di somministrazione, il cessionario può continuare senza interruzioni, previa comunicazione al comune in cui ha sede l' esercizio, l' attività alle stesse condizioni del dante causa, purché entro novanta giorni dall' atto di cessione documenti il possesso dei requisiti morali e professionali. Trascorso inutilmente tale termine, il comune dispone la sospensione dell' attività fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per non oltre trecentosessantacinque giorni dalla data dell' atto di cessione delle quote societarie, pena la decadenza dal diritto di esercitare l' attività.

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un' attività di somministrazione non soggetta a programmazione per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a SCIA segnalazione certificata al comune entro il termine di trenta giorni dalla data del

---

trasferimento o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di apertura della successione. Resta fermo l' obbligo per il subentrante del possesso dei requisiti morali e professionali

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici in locali appositamente attrezzati con i suddetti.

#### **Art. 20**

##### **Modifiche societarie nell' attività di somministrazione**

Il cambio di delegato / preposto della attività è soggetto a semplice comunicazione al Comune da parte del legale rappresentante con accettazione sottoscritta del nuovo preposto o delegato.

Le modifiche societarie relative al cambio dei soci ed al cambio di legale rappresentante che non comportano variazione di Partita IVA e pertanto non richiedono il rilascio di una nuova autorizzazione, sono soggette a semplice comunicazione al Comune da parte del legale rappresentante, entro 30 giorni dall' avvenuta modifica .

#### **Art. 21**

##### **Orari degli esercizi di somministrazione**

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza adottata dal Sindaco, anche sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale. Ai sensi dell' articolo 54 comma 6 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, come modificato dal DL n° 92/2008 convertito in legge 24 luglio 2008 n° 125, il Sindaco potrà modificare gli orari dei pubblici esercizi in casi di emergenza connessi con il traffico o con l' inquinamento atmosferico o acustico, per motivi di sicurezza urbana ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell' utenza .

Per le attività con prevalente apertura serale, abbinata ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all' aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica sono previste specifiche disposizioni nell' ordinanza del

---

Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione.

L' Orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi potrà essere differenziato, nella predetta Ordinanza del Sindaco, in base a differenti zone del territorio comunale .

## Art 22

### Sorvegliabilità dei locali

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell' inizio dell' attività oppure anche successivamente: in questo secondo caso purchè all' atto della domanda di autorizzazione il richiedente presenti specifica autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con espressa indicazione sulla planimetria del locale, circa il rispetto dei requisiti in questione.

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad attività di phone center od attività di intermediazione, ciascuna attività dovrà essere svolta in ambienti e spazi specificatamente delimitati e separati, dotati ciascuno di separata e specifica entrata così da consentire la sorvegliabilità da parte degli organi di vigilanza di ciascuna di dette attività: non sono ammesse delimitazioni e separazioni mobili e/o temporanee tra le diverse attività.

Non è consentito che nei medesimi locali siano svolte contestualmente, anche da soggetti diversi, l' attività di somministrazione di alimenti e bevande e l' attività di sala gioco.

## Art. 23

### Attività di somministrazione in Aree di Servizio su strada urbana

E' consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all' interno di aree di servizio di distribuzione carburanti posizionate su strade urbane, in funzione di attività complementare svolta a favore degli utenti dell' area di servizio medesima. L' attività potrà essere iniziata a seguito della presentazione di apposita SCIA Segnalazione certificata di Inizio Attività con effetto immediato .

L' attività di somministrazione di alimenti e bevande:

1. dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburante, fatta salva la possibilità di rimanere aperti tra l' intervallo antimeridiano e quello pomeridiano;
2. NON potrà essere trasferita al di fuori dell' area di servizio;
3. potrà essere esercitata dal soggetto individuato dal proprietario dell' impianto, o dal gestore dell' impianto medesimo o da suo familiare o parente / affine entro il 3° grado; in ogni caso il soggetto esercente dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali;
4. dovrà essere esercitata previa presentazione della notifica igienico sanitaria;
5. il locale sede dell' attività dovrà rispettare i requisiti posti dal vigente regolamento edilizio comunale.

Il locale sede dell' attività di somministrazione di alimenti e bevande, situato all' interno dell' area distribuzione carburanti, non è soggetto al rispetto dei requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564, trattandosi di attività secondaria e complementare alla distribuzione e vendita carburanti suddetta.

#### Art. 24

#### Casi di Fallimento dell' attività

Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell' autorizzazione presso il competente ufficio comunale entro 90 (novanta) giorni dalla sentenza. Il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la revoca dell' autorizzazione .

Il Comune rilascia un' attestazione dell' avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all' adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.

Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell' ipotesi intenda proporre altra persona all' attività, indicarne il nominativo.

Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.

Durante il periodo di deposito l' autorizzazione è sospesa, fino alla cessione a terzi dell' esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.

Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

In corso di procedura fallimentare è fatto divieto al soggetto sottoposto di esercitare altra attività commerciale e/o economica, fatta salva l' autorizzazione del curatore, fino alla emissione del decreto di chiusura del fallimento; solo successivamente all' emissione del decreto di chiusura del fallimento sarà consentito al soggetto interessato dalla procedura fallimentare di iniziare nuovamente un' attività di somministrazione e/o economica in genere.

#### Art. 25

#### Sanzioni

A chiunque esercita l' attività di somministrazione di alimenti e bevande senza l' autorizzazione, ovvero quando questa è stata revocata, sospesa o decaduta si applica la sanzione amministrativa prevista dall' articolo 17 bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .

A chiunque esercita l' attività di somministrazione di alimenti e bevande senza presentare la SCIA segnalazione certificata di inizio attività per le attività non soggette a programmazione, o in assenza della comunicazione / segnalazione quando prevista , ovvero quando è stata disposta la sospensione dell' attività, si applica la sanzione amministrativa di cui sopra, nonché la chiusura dell' esercizio.

A chiunque esercita l' attività di somministrazione di alimenti e bevande senza i requisiti morali e professionali si applica la sanzione amministrativa di cui sopra, nonché la chiusura dell' esercizio.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 18, 21, 23, 24, 25, 28, comma 7, 29 e 30, della legge regionale n° 29 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 1.550,00.

In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni in materia di orario massimo di chiusura previste dagli articoli 18, 21, 23, 24 e 25, oltre alla sanzione pecuniaria si

provvederà a disporre la sospensione dell' attività per un periodo compreso tra due e sette giorni.

Chiunque viola le disposizioni di cui all' articolo 6, commi 1, 2 e 8, della legge regionale n° 29 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata ed è disposta la sospensione dell' attività per un periodo compreso tra otto e quindici giorni. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è quadruplicata ed è disposta la sospensione dell' attività da un minimo di trenta giorni ad un massimo di un anno. Ai fini dell' applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 5 e 6, si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della prima violazione, accertata con provvedimento esecutivo, è stata commessa la stessa violazione. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta. Per ogni altra violazione alle disposizioni della legge regionale n° 29 si applica la sanzione amministrativa prevista dall' articolo 17 bis, comma 3, del regio decreto n. 773 del 1931. Alle fattispecie previste ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 32 della legge regionale n° 29 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del regio decreto n. 773 del 1931.

Il comune di Malcesine riceve il rapporto ed applica le sanzioni amministrative nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 " Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni e integrazioni.

11. I proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 8 spettano al comune nel cui territorio è commessa la violazione.

Per l' inosservanza delle disposizioni al presente Regolamento non contemplate nel sopra citato art. 23, la sanzione amministrativa è quella stabilita dal D.lgs n° 267/2000 art.7 bis, fermo restando che in base a quanto previsto dall' articolo 16 comma 2 della legge n° 689/1981 come modificato dalla legge n° 125/2008, la somma da versare a titolo di pagamento in misura ridotta viene determinata in misura unica in euro 300,00 .



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DC - 10 - 2011

---

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Resp. PO. Contabile

OGGETTO: REGOLAMENTO DEI CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta, si esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000 **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa, tenuto conto degli indirizzi politico amministrativi connessi con il presente atto.

---

Malcesine, 16-03-2011

  
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
CHINCARINI EZIO PIETRO



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno - Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

DELIBERAZIONE N° 12 del 22 - 03 - 2011

Letto, Confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to CHINCARINI VALENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to COSTA CORRADO

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi a partire dalla data.

La presente è copia conforme all'originale.

Li,

11 APR. 2011

IL RESPONSABILE DELLA P.O. CONTABILE  
CHINCARINI EZIO PIETRO

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 comma 3 - del D.Leg.vo n. 267/2000 essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.

Per l'esecuzione il presente atto è trasmesso alle Posizioni Organizzative:

<input checked="" type="checkbox"/> Contabile	<input type="checkbox"/> Territorio	<input type="checkbox"/> Cultura	<input type="checkbox"/> Entrate	<input type="checkbox"/> P.M.	<input type="checkbox"/> Malcesine Più	<input type="checkbox"/> Segretario	<input type="checkbox"/> Tutte
---	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------

IL RESPONSABILE DELLA P.O. CONTABILE  
F.to CHINCARINI EZIO PIETRO